



Comune di Parma

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2026-434 DEL 27/02/2026

Inserita nel fascicolo: 2026.IV.6.6

Settore Responsabile: SETTORE FINANZIARIO

Unità Proponente: 037010 - S.O. PROGRAMMAZIONE BILANCIO

Proposta n. 2026-969

OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTI GIUDIZIALI AGENTI CONTABILI COMUNALI
IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNI PRECEDENTI -2022.



Comune di Parma

Settore Responsabile: SETTORE FINANZIARIO

Unità Proponente: 037010 - S.O. PROGRAMMAZIONE BILANCIO

Determinazione n. proposta 2026-PD-969

OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTI GIUDIZIALI AGENTI CONTABILI COMUNALI IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNI PRECEDENTI -2022.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTI: ☐

- L'art. 93 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – che prevede che il tesoriere ed ogni altro agente contabile, che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti locali, nonché coloro che si inseriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti; ☐
- L'art 233 del D.lgs. n. 267/2000 e il successivo D.L. n. 154 del 07/10/2008, convertito in L. 189 del 04/12/2008, secondo i quali entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;
- L'art1 del DPR 194/1996, approva gli schemi relativi al conto della gestione dell'Economo delle province, dei Comuni delle comunità montane, delle Unioni dei Comuni e della città metropolitane, allegandolo, come modelli n. 21, 22, 23, a costituirne parte integrante e sostanziale;
- Il Decreto Legislativo n. 174 del 26 agosto 2016 –Codice della giustizia contabile;
- La nota della Corte dei conti avente prot.n. 47 del 10/01/2025 del Presidente della Corte dei conti Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna ad oggetto “Deposito dei conti giudiziali presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna – artt. 139 e 140 codice giustizia contabile, Anagrafe agenti contabili - art. 137 e segg. del Codice della giustizia contabile d.lgs. 174/2016 e d.lgs. correttivo n. 114 del 7.10.2019 ed istruzioni operative” contenente le istruzioni operative per la resa del conto da parte degli agenti contabili e il deposito dei conti giudiziali alla Sezione giurisdizionale;
- La nota Corte dei Conti-Sez._Giu_Emi-Sg_er-0001325 del 04/06/2025;
- L'art. 37 “Conto agenti contabili” del vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 15/04/2014, che precisa gli obblighi e le responsabilità dei soggetti con maneggio di pubblico denaro;
- Il vademecum dei Conti Giudiziali, pubblicato in data 16/09/2025 dalla sezione giurisdizionale regionale Emilia-Romagna, che illustra prassi e normativa in materia di conti giudiziali e costituisce lo strumento operativo per la loro corretta gestione, anche

al fine di semplificare gli adempimenti richiesti agli enti e alle pubbliche amministrazioni nei rapporti con la Sezione Giurisdizionale dell'Emilia-Romagna;

- L'aggiornamento del Sistema Sireco avente protocollo n.0003857 del 09/01/2026;
- La sentenza n. 32058/2018 della suprema Corte di cassazione in cui viene precisato che l'albergatore o il titolare di una struttura ricettizia assume la veste di incaricato di pubblico servizio e quindi quella di agente contabile all'atto del materiale incasso di quanto dovuto per l'imposta di soggiorno;
- La sentenza della Corte di Cassazione penale n. 36317 del 17 dicembre 2020, per cui la novella dell'art.4 D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, ex art. 180 c. 3 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, ha modificato sostanzialmente il rapporto intercorrente tra il gestore della struttura ricettiva e l'ente impositore, che da rapporto di "servizio" per la riscossione dell'imposta è divenuto un rapporto di natura tributaria in cui il gestore ha assunto il ruolo di "responsabile d'imposta", pur rimanendo il soggetto principale legittimato passivamente colui che alloggia nella struttura ricettiva ossia al gestore è attribuita ex novo una obbligazione tributaria con diritto di rivalsa che lo espone in solido e direttamente con altri alla responsabilità del versamento dell'imposta, prevedendo la sanzione amministrativa di tipo pecuniario nei casi di omessa o infedele dichiarazione, nonché di "omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno", rinviando in quest'ultima evenienza alla sanzione prevista dal D.lgs. n. 471 del 1997, art. 13; tuttavia la novella ex art. 180 c. 3 del D.L. n.34 del 19 maggio 2020 ha fatto venir meno "in concreto" la qualifica soggettiva pubblicistica del gestore, ma non ha di certo alterato la definizione stessa di incaricato di pubblico servizio;
- La sentenza n. 273/2020 della Corte dei conti sez. Toscana del 30.09.2020, per cui la disciplina novellata ex art. 180 c. 3 e 4 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 non ha innovato nulla in merito alla responsabilità contabile, il gestore non assume quindi la veste di sostituto di imposta ma quella di responsabile del pagamento, ossia agente contabile che maneggia denaro pubblico ed è tenuto a versarlo nelle casse del Comune;
- Il "Regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno" del Comune di Parma attualmente in vigore e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 13/12/2012 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO CHE:

- Gli agenti contabili devono rendere il conto della separata e personalizzata gestione, ossia il rendiconto della gestione di cassa economale alla propria amministrazione, la quale, entro 60 giorni dall' approvazione del rendiconto, provvede ad inviarlo alla Sezione Giurisdizionale Contabile territorialmente competente, per assoggettarlo al giudizio di conto;□
- In ogni caso i magistrati contabili hanno richiamato l'obbligo di "parifica" da parte delle amministrazioni locali dei conti depositati dai soggetti riscuotitori sulla base dei singoli regolamenti, sottolineando, altresì, la necessità che i Comuni individuino, all'interno delle proprie strutture, figure professionali incaricate della puntuale e tempestiva verifica della corretta e completa esposizione nel conto giudiziale della gestione svolta dall'agente contabile, potendo l'eventuale omissione o inadeguato svolgimento delle prescritte verifiche dare adito a responsabilità amministrativa;

□

RICHIAMATE le precedenti determinazioni dirigenziali di parifica dei conti giudiziali degli agenti contabili relativi agli esercizi 2022 quali:

304/2026; 3011/2025; 1266/2025; 1132/2025; 1075/2025; 785/2025; 758/2025; 3526/2024; 1753/2024; 779/2024; 2870/2023; 2467/2023; 700/2023;

□

VISTI:

- I ricorsi depositati dalla Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna con cui sono stati promossi i giudizi per la resa dei conti (Istruttoria n. I00544/2024);
- il decreto n. 31/2024/RC/FU emesso dalla sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Emilia-Romagna;
- L'inottemperanza dell'agente contabile nella presentazione del conto giudiziale relativo all'annualità 2022 e precedenti;

TENUTO CONTO:

- Del conseguente decreto sanzionatorio della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna (decreto n. 71/2025/RC/FU) in cui viene disposta la compilazione d'ufficio, a cura del Comune di Parma e a spese dell'agente contabile, del conto giudiziali anni 2022;
- Che il suddetto conto giudiziale elencato nell' "allegato **A**", è parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO CHE:

- Tale decreto è stato notificato a mezzo plico postale in data 14/10/2025 e che le relative relate sono conservate agli atti del Settore Finanziario, il quale ha provveduto a richiedere la notifica;
- È stato predisposto d'ufficio il modello 21 relativo all'esercizio 2022 e successivamente presentato all'agente contabile per la sua sottoscrizione, in coerenza con le informazioni reperite sulla base dei dati pervenuti dalla società consortile a responsabilità limitata Parma Valore Comune (società affidataria dei servizi integrati di supporto alla gestione dei tributi locali ed alla riscossione spontanea e coattiva delle entrate comunali, con connessa gestione del contenzioso tributario e contestuale fornitura di software gestionale);
- Tale modello è stato trasmesso dall'agente contabile per mezzo Pec (PG 54330 del 25/02/2026.E) a questo Ente;
- Il suddetto conto è depositato agli atti del Settore Finanziario; ☐

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

- Il relativo modello dell'agente contabile è parte integrante e sostanziale della presente determinazione (allegato "**B**") e la documentazione giustificativa della propria gestione è conservata dal titolare della struttura ricettiva;
- Il contenuto dell'allegato "**A**" e l'allegato conto giudiziale (allegato "**B**") è stato reso riservato in quanto contenente dati personali anche di carattere speciale;
- Emergono ancora alcune strutture che non hanno ancora presentato il conto come da elenchi conservati agli atti del settore;

☐

RITENUTO di parificare il conto giudiziale dell'agente contabile indicato nell' "allegato **A**" parte integrante e sostanziale del presente atto attraverso sottoscrizione del responsabile del servizio finanziario del Comune di Parma;

☐

SPECIFICATO comunque che il soggetto incaricato alla verifica della correttezza sostanziale del conto giudiziale presentato dall'agente contabile riscossore dell'imposta di soggiorno è individuato nel funzionario responsabile dell'imposta Dott. Andrea Minari in qualità di Dirigente del Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni; ☐

☐

VISTI: ☐

- Il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;□
- Il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;□
- Il D. Lgs.□ n. 174 del 26 agosto 2016, Codice della giustizia contabile;□
- Lo Statuto dell'Ente;□
- l'art. 37 del vigente regolamento di contabilità;□
- Il vigente regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno□

□

DATO ATTO CHE:

- Il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.139 D.lgs. 174/2016 ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili è la Dott.ssa Paola Azzoni, Dirigente del Settore Finanziario;□
- La dott.ssa Monica Bottoli, è stata nominata dalla dott.ssa Paola Azzoni, il Dirigente del Settore Finanziario, responsabile della S.O. Programmazione Bilancio con decreto con decreto prot. n. 176170 del 23/06/2025;
- Non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C.T, Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

□

VISTO l'art. 79 dello statuto comunale;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

□

DETERMINA□

□

Per tutte le motivazioni in premessa esposte:

□

1. Di prendere atto, ai sensi del comma 1 art. 233 del D.lgs. 267/2000, della rendicontazione del conto giudiziale elencato nell'"allegato **A**" parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che il modello 21 redatto d'ufficio è stato predisposto in coerenza con le informazioni reperite dalla società Parma Valore Comune e sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario del Comune di Parma;
3. Di dare atto che la gestione come risultante dai rendiconti approvati con il presente atto è conforme alle scritture contabili dell'ente;
4. Di parificare il conto della gestione di cui al precedente punto 1) dando atto della corrispondenza dei dati ivi riportati con le scritture contabili dell'ente;
5. Di dare atto che il relativo modello dell'agente contabile (allegato "B") è allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e la documentazione giustificativa della propria gestione è conservata dal titolare della struttura ricettiva;
6. Di dare atto che il contenuto del sopra citato allegato "A" e il conto giudiziale (allegato "B") sono stati resi riservati in quanto contenenti dati personali anche di carattere speciale;
7. Di dare atto che le rendicontazioni verranno trasmesse alla sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna della Corte dei conti attraverso il caricamento delle stesse sul portale SIRECO;

8. Di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.139 D.lgs. 174/2016 ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili è la Dott.ssa Paola Azzoni, Dirigente del Settore Finanziario;
9. Dato atto che la dott.ssa Monica Bottoli, è stata nominata dalla dott.ssa Paola Azzoni, il Dirigente del Settore Finanziario, responsabile della S.O. Programmazione Bilancio con decreto con decreto prot. n. 176170 del 23/06/2025;
10. Di sottoporre il conto della gestione degli agenti contabili all'approvazione del Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione 2025;
11. Di allegare il presente provvedimento alla delibera consigliare di approvazione del rendiconto della gestione 2025;
12. Di dare atto che la presente determinazione è relativa a una misura non generazionale né potenzialmente tale secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. 16 del 17/01/2024;
13. Di inviare il presente atto all'organo di revisione.

Il/La Responsabile
AZZONI PAOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco Allegati:

Determinazione n. proposta 2026/969

OGGETTO: PARIFICAZIONE CONTI GIUDIZIALI AGENTI CONTABILI COMUNALI IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNI PRECEDENTI -2022.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il/La Responsabile
AZZONI PAOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)